



CITTÀ DI VIMERCATE  
MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILE



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 29 Aprile 2013

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013**

\*\*\*\*\*

Il giorno 29 aprile 2013, alle ore 20.20, presso questa sede comunale, convocati – in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale UMBERTO CAMBIAGHI.  
Partecipa il Segretario Generale, dott. CIRO MADDALUNO. Presenziano gli Assessori comunali, Boccoli Corrado, Fumagalli Guido, Riva Carla, Mascia Mariasole.

Dei componenti del Consiglio comunale:

1.	BRAMBILLA PAOLO	12.	BRAMBATI ELIO GIUSEPPE
2.	NICOLUSSI DAVIDE	13.	ASSI ANDREA
3.	BOSISIO SAVINO	14.	CAGLIANI ALESSANDRO
4.	BRAMBILLA GIORGIO	15.	ANDREONI CLAUDIO
5.	VIMERCATI DANIELA	16.	NEBEL CINZIA
6.	FRANZOSI GIUSEPPE	17.	SARTINI FRANCESCO
7.	ALESSANDRI MAURO		
8.	CAMBIAGHI UMBERTO		
9.	BORSA MICHELA		
10.	BERETTA RUGGERO MICHELE		
11.	FOA' MARIA TERESA		

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:  
NEBEL CINZIA (ag).

Componenti ASSEGNATI n. 16 più il Sindaco, PRESENTI n. 16.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta i Sigg. BERETTA RUGGERO MICHELE, ASSI ANDREA, ANDREONI CLAUDIO.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA

AA.GG-SG-P01-MD01	Rev. 03
Ottobre 2011	

Consiglio comunale del 29 aprile 2013: deliberazione n. 11.

Oggetto: Imposta Municipale Propria: determinazione delle aliquote per l'anno 2013

Il Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

## **1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA**

VISTI gli articoli 8 e 9 del D..Lgs. 14.03.2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che conseguentemente alle disposizioni di cui sopra l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni possono modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; i comuni la possono ridurre sino allo 0,1 per cento;

TENUTO CONTO inoltre che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO infine che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO il comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato successivamente dal decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013 il quale prevede che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della deliberazione entro il 9 maggio dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è seguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a fare l'invio della deliberazione entro il 9 novembre di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 di novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011" il quale prevedeva la riserva allo Stato della metà del gettito dell'imposta calcolato ad aliquota base sugli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, nonché sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

RITENUTO ora di procedere alla determinazione delle aliquote per l'anno 2013, secondo quanto indicato nel dispositivo, anche al fine di creare un sistema impositivo meno gravoso per le proprietà destinate ad abitazione principale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 24 aprile 2013;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
  - Presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 12;
  - Voti contrari n. 4 (Andreoni Claudio e Brambati Elio Giuseppe della Lega Nord; Assi Andrea del Popolo della Libertà; Cagliani Alessandro);

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare per l'anno 2013 l'aliquota base IMU (Imposta Municipale propria) fissandola nella misura del 1,04 per cento;
3. di determinare per l'anno 2013 l'aliquota ridotta IMU (Imposta Municipale propria), fissandola nella misura del 0,50 per cento per le unità adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
4. di determinare, per l'anno 2013, l'aliquota per gli immobili accatastati nella categoria C1 nella misura del 0.995 per cento, ai sensi dell'art.13 comma 6 del D. L. n. 201 del 2011 e vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale prevede espressamente la possibilità di differenziare le aliquote con riferimento alle singole categorie catastali;
5. di determinare, per l'anno 2013, l'aliquota per gli immobili affittati ad uso abitativo (e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) con contratto registrato nella misura del 0.995 e per le abitazioni affittate a canone agevolato (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/98, nella misura del 0.95 per cento, ai sensi dell'art.13 comma 6 del D. L. n. 201 del 2011 e vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale prevede espressamente la possibilità di differenziare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

6. di approvare, per l'anno 2013, una detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso;
7. di determinare, per l'anno 2013, l'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), a parenti in linea retta di primo grado a condizione che vi siano residenti nella misura del 0.95 per cento;
8. di aumentare quindi, ai sensi dell'art. 1 comma 380 L. 228/2012 lettera g), di 0.28 punti percentuali l'aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dallo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D5) determinandola, per l'anno 2013, nella misura del 1.04 per cento;
9. di aumentare, ai sensi dell'art. 1 comma 380 L. 228/2012 lettera g), di 0.30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dallo Stato per gli immobili classificati nel gruppo catastale D5 determinandola, per l'anno 2013, nella misura del 1.06 per cento;
10. di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2012 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
11. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:  
Presenti n. 16 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - Maggioranza richiesta n. 9;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 12;
  - Voti contrari n. (Andreoni Claudio e Brambati Elio Giuseppe della Lega Nord; Assi Andrea del Popolo della Libertà; Cagliani Alessandro)a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI: Parere di regolarità tecnica e contabile

*PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

---

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –  
Determinazione delle aliquote per l'anno 2013**


---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.<sup>vo</sup> n. 267 del 18 agosto 2000

*si esprime il seguente parere:*

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in materia.

Vimercate, 19/04/2013



IL DIRIGENTE  
(D.ssa Maria Grazia Verderio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

Visto l'art. 49, comma 1 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Si esprime parere favorevole fondato sulla precisazione che degli effetti della deliberazione in oggetto si dovrà tenere conto nella formazione del bilancio di previsione 2013, da approvare entro il 30 giugno 2013.


Vimercate, 19/04/2013




IL DIRIGENTE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
dott.ssa Maria Grazia Verderio

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
UMBERTO CAMBIAGHI



IL SEGRETARIO GENERALE  
CIRO MADDALUNO



---

**PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* (reg. n. \_\_\_\_\_), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal - 6 MAG. 2013 al 23 MAG. 2013.

Vimercate,

---

**ESECUTIVITÀ:**

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 29 aprile 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
CIRO MADDALUNO

